

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Nella seduta del 29/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia odierna investe un complesso ed articolato rapporto che vede come parti l'intermediario e la ricorrente, titolare di due conti correnti di cui uno finalizzato a regolare un'apertura di credito ipotecaria.

Si evince dalla documentazione a corredo del ricorso che la ricorrente aveva acceso, rispettivamente in data 07.09.2006 e in data 28.09.2006, il c/c bancario n. 274 – sul quale, a quanto sembra, era stato concesso un fido di € 70.000,00 – e il c/c ipotecario n. 268/175, sul quale veniva regolata un'apertura di credito per € 400.000,00. Nello svolgimento di tali rapporti, tuttavia, sorgevano tra le parti le diverse contestazioni e doglianze che avrebbero poi determinato l'insorgere della controversia la cui soluzione è oggi domandata al Collegio. In particolare, la ricorrente contesta che l'intermediario: (i) avrebbe introdotto *ex novo*, mediante comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB del 25.5.2009, una “*commissione sul fido accordato pari allo 0,25% trimestrale*” sull'importo dei fidi concessi, laddove nessuna commissione era prevista in precedenza; (ii) avrebbe ridotto unilateralmente l'importo affidato di € 30.000,00, “*prima della comunicazione ... nelle dovute forme e senza che vi siano inadempienze o validi motivi al riguardo*”, come

contestato dalla cliente con il proprio fax del 24.08.2011; (iii) operato lo “*spostamento di denaro ... senza alcuna autorizzazione*” dal rapporto n. 268 al n.274, per € 19.000,00 totali; (iv) avrebbe applicato al c/c n. 268 il tasso d’interesse del 3,71% in luogo dell’1,71% quanto al periodo dal 30.06.2012 al 30.09.2012; (v) da ultimo, con raccomandata del 03.07.2012, avrebbe esercitato con modalità arbitrarie il recesso dall’apertura di credito – con la conseguente richiesta di pagare l’importo di cui al saldo debitore pari a € 392.179,28 – senza addurre alcun giustificato motivo o giusta causa a supporto della propria scelta. Richiamate tutte le circostanze appena esposte, la cliente adiva quindi questo Arbitro lamentando di avere sofferto un pregiudizio in conseguenza della “*incertezza dell’affidamento sui predetti conti correnti*” e chiedendo la rifusione dei seguenti importi, in parte a titolo di risarcimento dei danni sofferti, in parte perché indebitamente corrisposti: “*perdita economica 2011 € 53.236,00; perdita economica 2012 stimata Euro 39.298,00; commissioni sull’affidato non dovute Euro 3.987,00; interessi non dovuti Euro 437,00*”, per il totale di € 96.958,00.

Nelle proprie difese, l’intermediario opponeva all’avversa pretesa risarcitoria le seguenti circostanze: (i) in primo luogo, l’introduzione della nuova “*commissione su fido accordato*” sarebbe stata contestata dalla ricorrente con oltre un anno di ritardo; (ii) la riduzione di € 30.000,00 della linea di credito sul c/c n. 268 – peraltro prontamente riportata all’ammontare originario in accoglimento delle contestazioni della cliente – sarebbe stata disposta “*in occasione della revisione annuale della posizione ... verosimilmente in considerazione del fatto che il conto corrente ipotecario in questione risultava dall’apertura sostanzialmente immobilizzato*”; (iii) le “*operazioni di giroconto*” per un importo complessivo di € 27.550,00 non avrebbero comportato un pregiudizio, ma anzi un beneficio per la ricorrente, sia per il più vantaggioso tasso di interesse di cui il conto di destinazione si giovava, sia perché “*gli affidamenti complessivi nel periodo considerato, non sono stati variati né tantomeno diminuiti*” e dunque le stesse operazioni non avrebbero ridotto la complessiva disponibilità dell’importo affidato; (iv) il recesso della banca sarebbe giustificato dal venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, a sua volta conseguenza del “*totale disinteressamento*” per la prosecuzione del contratto che la cliente avrebbe dimostrato a seguito alla richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario; inoltre, il recesso sarebbe stato esercitato nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 8 delle “*Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza con garanzia ipotecaria e servizi connessi*” applicabili al c/c affidato espressamente richiamate. Infine, l’intermediario si dichiarava disposto a rifondere l’importo di € 437,29, indebitamente corrisposto a seguito dell’applicazione al conto n. 268, “*per un mero disguido d’ordine tecnico-procedurale*”, del tasso d’interesse del 3,71% soltanto nel periodo 06.07.2012 – 17.07.2012 (e non per l’intero trimestre come allegato *ex adverso*). Per tutti i motivi esposti l’intermediario chiedeva al Collegio di dichiarare l’inaccogliabilità del ricorso.

DIRITTO

L’esame del complesso delle doglianze svolte dalla ricorrente induce all’accoglimento parziale del ricorso, nel senso di cui si dirà appresso.

Procedendo nell’ordine in cui ciascuna doglianza è stata proposta, va anzitutto verificata la validità della “*proposta di modifica unilaterale del contratto*” ex art. 118 TUB del 25.05.2009, mediante la quale l’intermediario, in ottemperanza al disposto della legge di conversione del D.L. 185/2009, aveva inteso sostituire le commissioni di massimo scoperto già pattuite in precedenza e non più permesse con una nuova “*commissione su*

fido accordato” relativamente ad entrambi i rapporti in essere. A tale riguardo – non avendo alcun rilievo il fatto che le contestazioni della cliente siano state svolte con un anno di ritardo dall’introduzione della commissione – se dalla documentazione in atti si evince che una “*commissione trimestrale di massimo scoperto*” pari all’1% era stata effettivamente pattuita quanto al c/c n. 274, all’opposto quanto al c/c ipotecario n. 268 la stessa commissione risultava pattuita per un tasso pari allo 0%, e dunque sostanzialmente non era prevista. Relativamente a tale secondo rapporto, perciò, si è in presenza non di una semplice modifica di una clausola preesistente, ma al contrario di una sua vera e propria introduzione *ex novo*, cosa che non è consentita dalla lettera del citato art. 118 TUB, non a caso rubricato “*modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*”. D’altra parte, neppure sussistono elementi sufficienti per interpretare il menzionato D.L. 185/2009 (come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009), nella parte in cui prevede quale giustificato motivo per la modifica unilaterale dei contratti *ex art. 118 TUB* l’“*adeguamento*” alla nuova normativa in materia di remunerazione degli affidamenti, nel senso che la stessa norma abbia inteso derogare alla disciplina dello *ius variandi* ammettendo la possibilità di introdurre condizioni contrattuali originariamente non previste. Va quindi data continuità a un condivisibile orientamento dell’ABF secondo il quale, per ragioni analoghe a quelle appena esposte, il ricorso alla disciplina dello *ius variandi* deve ritenersi illegittimo qualora il cliente non versasse in precedenza alla banca alcuna forma di remunerazione degli affidamenti diversa dal tasso d’interesse (cfr. Coll. Roma, Dec. n. 559/2012, est. Luzzi). La commissione sul fido accordato introdotta *ex art. 118 TUB* con riferimento al rapporto n. 268 è perciò inefficace e l’intermediario va condannato alla rifusione delle somme indebitamente percepite in conseguenza della sua applicazione.

Passando oltre, non sono fondate le pretese risarcitorie vantate dalla ricorrente in connessione con la immotivata diminuzione di € 30.000,00 della linea di credito n. 268, e con le contestate operazioni di giroconto. Difatti, nell’uno come nell’altro caso la ricorrente si è limitata ad affermare di avere sofferto un danno, derivante vuoi dalla difficoltà di fare conto sugli affidamenti in essere, vuoi dal mancato pagamento di taluni assegni per mancanza di liquidità sul conto su cui erano stati tratti e su cui venivano addebitati i giroconti. Tuttavia, nessun elemento di prova è stato offerto a supporto di siffatte allegazioni e per di più, quanto in particolare alla prima delle due doglianze in parola, risulta documentalmente che il fido sul c/c n. 268 è stato prontamente riportato all’originario importo.

Quanto invece alla pretesa applicazione al c/c n. 268 del tasso di interesse extra-fido pari al 3,71%, seppure in assenza di sconfinamento, essa va accolta *in parte qua*. Da un lato, infatti, consta il parziale riconoscimento dell’intermediario che si è dichiarato disposto a rifondere l’ammontare di € 437,29; dall’altro, risulta dall’all. 7 prodotto dallo stesso intermediario che nessuna ulteriore somma è stata addebitata a titolo di interessi extra-fido. Pertanto, l’intermediario va condannato a versare l’importo di € 437,29 di cui si è riconosciuto debitore.

Da ultimo, va esaminata la pretesa risarcitoria svolta dalla ricorrente in relazione alle modalità – a suo dire, contrarie a buona fede – con cui l’istituto di credito avrebbe esercitato il recesso dal c/c ipotecario. A tal proposito, va preliminarmente rammentato il già citato art. 8 delle Norme in materia di conti correnti, prodotte in calce al contratto di apertura di credito quale allegato C, il quale al punto e) accorda alla banca il diritto di recedere senza preavviso nel caso di non puntuale osservanza degli obblighi da parte della correntista. Anzitutto, infatti, non pare inverosimile che la scelta di recedere dal rapporto sia stata determinata dal deterioramento del preesistente rapporto di fiducia, provocato dal “*totale disinteressamento*” della cliente alla richiesta della banca di revisionare le condizioni del fido; una simile circostanza, non in contrasto con le risultanze

di causa, integrerebbe di per sé una violazione del generale dovere di buona fede nei rapporti contrattuali e quindi sarebbe ex sé idonea a giustificare il recesso per l'inadempimento della correntista di cui all'art. 8, punto e) del contratto *inter partes*. Comunque, il recesso dell'intermediario appare giustificato anche alla luce dell'art. 1845, III comma, c.c., che abilita ciascuna parte a sciogliersi unilateralmente dal vincolo – come nella specie, a tempo indeterminato – dando preavviso nel termine stabilito dal contratto stesso, dagli usi o, in mancanza, di quindici giorni. Difatti, per un verso, alla cliente risulta essere stato concesso un preavviso anche superiore a quanto previsto dalla stessa norma e per altro verso mancano del tutto quegli specifici elementi che un condivisibile orientamento di questo Collegio, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 20106/2009), ha ritenuto necessari al fine di ritenere abusivo l'esercizio del recesso e di renderne quindi possibile il sindacato in sede giurisdizionale, il quale normalmente non può estendersi alle scelte imprenditoriali delle parti (Coll. Milano, Dec. 210/2011, est. Gambaro). Conclusivamente, l'insieme delle considerazioni appena espresse induce a ritenere infondata la doglianza in esame e impone il rigetto della relativa pretesa risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente quanto incassato a titolo di commissioni sul fido accordato, relativamente al rapporto n. 268, oltre a provvedere al versamento di € 437,29 già riconosciuti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO